



CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione N. 195

Seduta del 23.05.2023

OGGETTO: Approvazione del regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo.

L'anno duemilaventitre il giorno ventitre del mese di Maggio alle ore 13,20, in Vittoria e nell'Ufficio comunale, si è riunita la Giunta Comunale e con l'intervento dei Signori:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	PRESENTI	ASSENTI
Sindaco: On. Francesco Aiello	x	
Vice Sindaco: Dott. Filippo Foresti	x	
Ass.re: Geom. Salvatore Avola		x
Ass.re: Avv. Francesca Corbino	x	
Ass.re: Avv. Giuseppe Fiorellini	x	
Ass.re: Sig. Cesare Campailla	x	
Ass.re: Sig. Giuseppe Nicastro	x	
Ass.re: Avv. Anastasia Licitra		x

Con l'assistenza del Segretario Generale, Dott.ssa Anna Maria Carugno

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 10.05.2023....

Il Dirigente

F.to dott. Dott. Giorgio La Malfa

Parere Regolarità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE

in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. _____ è imputata al _____

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria NON IMPLICA SPESA.

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, 23.05.2023..

Il Dirigente

F.to Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,.....

Il Segretario Generale

Direzione Servizi alla Persona

Servizio Risorse Umane

Il Dirigente

Dato atto di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensioni ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria non incorrono in analoghe situazioni.

Visto l'art. 110, comma 6 del TUEL che stabilisce: "Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale";

Visto l'art. 7, commi da 5-bis a 6- quater, del d.lgs. 165/20018 che testualmente recita:

"5-bis. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti”;

Visto l'art. 3, commi 55, 56 e 57, legge 244/2007 che stabiliscono:

comma 55: “Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio”

comma 56: prescrive che nell'ambito dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vengano adottate norme che specifichino “i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni” e che il limite massimo di spesa sia fissato nel bilancio di previsione;

comma 57 stabilisce che: “Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione”.

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n.77, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito, con modificazioni, dalla legge n.108 del 29 luglio 2021; in particolare, l'articolo 8, del suddetto decreto-legge n.77/2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione e titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 6 agosto 2021, ed in particolare l'art.7, comma 4 per cui le amministrazioni titolari possono avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi e che detti incarichi di cui al medesimo comma 4 sono conferiti ai sensi dell'art. 7, co. 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con le modalità di cui all'art.1, per la durata massima di 36 mesi;

Visto l'articolo 11 comma 2 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni con legge n. 79 del 29 giugno 2022 recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

Vista la Circolare n. 15001 del 19.07.2022 dell'Agenzia per la Coesione Territoriale avente ad oggetto «Indicazioni per l'applicazione dell'art. 11 comma 2) del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con la legge n. 79 del 29 giugno 2022, e i relativi allegati;

Considerate le Linee Guida per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo allegati alla Circolare n. 15001 del 19.07.2022;

Dato atto che con comunicazione prot. 28497 del 20/7/2022, l'Agenzia per la Coesione Territoriale comunicava che il comune di Vittoria è destinatario delle risorse per la stipula di contratto di collaborazione ex art. 7, commi 6 e 6 bis del D.lgs. 165/2001 con professionista per l'espletamento di funzioni tecniche nell'ambito degli interventi del PNRR, alternativamente con profilo junior e middle

Visto l'art. 11 comma 2-bis della Legge di conversione n.79/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR" con il quale è stata introdotta la possibilità per le Amministrazioni che hanno espresso il proprio fabbisogno, di procedere direttamente alla selezione e contrattualizzazione dei Professionisti di alta specializzazione sulla base di uno schema di contratto-tipo, predisposto dall'Agenzia per la Coesione Territoriale;

Richiamata la nota prot. 4845 del 27 gennaio 2023 con cui il Comune di Vittoria ha comunicato la propria volontà di procedere direttamente con la selezione e la contrattualizzazione dei collaboratori secondo le indicazioni delle linee guida pubblicate dall'Agenzia per la Coesione Territoriale;

Visto il Regolamento n. 107 del 08/06/2018 per il conferimento per gli incarichi di lavoro autonomo adottato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale con decreto dell'8 giugno 2018 e le linee guida per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo;

Dato atto che il Comune di Vittoria ha avviato le procedure per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, secondo le procedure indicate nella normativa di cui ai punti precedenti e in attuazione delle linee guida allegate alle comunicazioni dell'Agenzia e risultanti dal regolamento n. 107 del 08/06/2018;

Dato atto che il Comune di Vittoria non ha approvato il Regolamento per il conferimento di incarichi di individuali con contratti di lavoro autonomo;

Ritenuto di dovere inserire nel proprio regolamento degli Uffici e dei Servizi le disposizioni riguardanti il regolamento per il conferimento per gli incarichi di lavoro autonomo facendo proprie le disposizioni di cui al Regolamento n. 107 del 08/06/2018 adottato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, adattate al Comune di Vittoria, le cui disposizioni sono state utilizzate per l'avvio delle procedure relative all'acquisizione dei professionisti in applicazione dell'art. 11 comma 2 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni con legge n. 79 del 29 giugno 2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (n. 1 professionista MIDDLE) e per l'acquisizione dei professionisti in applicazione dell'art. 11 comma 2 bis della legge n. 79/2022 (professionisti al SUD, n. 2 profilo SENIOR);

Visto l'allegato Regolamento, mutuato dal Regolamento n. 107 del 08/06/2018 adottato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, ed adattato al Comune di Vittoria;

Visti :

- ▲ il D.L.gvo 267/2000
- ▲ l'OREL vigente in Sicilia;

PROPONE

Per le ragioni individuate nella premessa del presente provvedimento che si intendono integralmente riportate:

1. Approvare l'allegato regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, mutuato dal Regolamento n. 107 del 08/06/2018 adottato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, ed adattato al Comune di Vittoria;
2. Dare atto che il regolamento integra il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi di cui costituisce stralcio;
3. Trasmettere, entro 30 giorni dall'adozione, copia l'allegato regolamento alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.
4. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 c. 2 della L.R. 44/91 e s.m.i.

Il Funzionario titolare di E.Q.
F.to dott.ssa Giuseppa Di Modica

Il Dirigente
F.to Dott. Giorgio La Malfa

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto,

Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge,

DELIBERA

Approvare/~~non approvare~~/~~rinviare~~ sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di deliberazione

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

IL SINDACO

F.to On. Prof. Francesco Aiello

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Filippo Foresti

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Anna Maria Carugno

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 25.05.2023

al 08.06.2023

registrata al n.

Reg. pubblicazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 25.05.2023

al 08.06.2023 che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data ... Per:

X Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;

Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, li

IL SEGRETARIO GENERALE